



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 9 luglio 2013, n. 29227

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Istanza di modifica delle modalità esecutive - Giudice competente - Individuazione.

In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione. (Cass. Pen., Sez. I, n. 29227 del 9 luglio 2013) - [RIV-1402P133] Art. 186 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 31 maggio 2012 il Tribunale di Mantova dichiarava la propria incompetenza a conoscere l'istanza avanzata da K. I., volta ad ottenere la modifica del nominativo dell'associazione presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 38/12, si trattasse di questione concernente l'esecuzione di una sanzione sostitutiva, rientrante nelle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza.
2. Il 25 giugno 2012 il Magistrato di sorveglianza di Brescia dichiarava la propria incompetenza a conoscere l'istanza avanzata da K. I., osservando che la questione rientrava nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione.
3. Il 16 luglio 2012 il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, richiamato il proprio precedente provvedimento, disponeva la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Brescia.
4. Il 27 luglio 2012 Magistrato di sorveglianza di Brescia, nel ribadire le considerazioni in precedenza svolte, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
 2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Mantova quale giudice dell'esecuzione.
 3. Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione, possono essere modificate dal giudice dell'esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p.
- Di conseguenza, nel caso in esame, la competenza a provvedere in ordine all'istanza avanzata da



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

K. I. in relazione alla sentenza n. 38/2012, emessa il 24 gennaio 2012 dal Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, c.d.s. appartiene al Tribunale di Mantova quale giudice dell' esecuzione. **(Cass. Pen., Sez. I, n. 29227 del 09.07.2013) - [RIV-1402P133] Art. 186 cs.**